



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

SERVIZI CULTURALI

UFFICIO CITTA DEI BAMBINI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 112 del 02/03/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO WWW.CITTADEIBAMBINIMALNATE.IT PER L'ANNO 2021. .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n. 37 del 28.12.2020 di nomina del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2011 con la quale è stata approvata l'adesione al progetto "La città dei Bambini";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 17.12.2020, esecutiva, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2021;

ATTESO

- che è necessario procedere al rinnovo annuale per l'anno 2021 dell'hosting del sito www.cittadeibambinimalnate.it legato al progetto "La città dei bambini" e che l'affidamento dello stesso può avvenire mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto l'importo del servizio richiesto è inferiore a € 40.000,00, anche al fine di garantire l'economicità, la tempestività e la proporzionalità del procedimento tenuto conto del modico valore dell'importo contrattuale;

- che a causa della revisione da parte dei listini su MEPA da parte della Società Aruba spa, presso la cui struttura è ospitato il sito, non è possibile utilizzare il MEPA di Consip e il rinnovo deve essere effettuato direttamente sul sito www.aruba.it alle medesime condizioni contrattuali dell'anno scorso € 50,00 oltre IVA;

RITENUTO che il Servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 40.000,00, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dello stesso articolo 36 sopra richiamato;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 79 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- che l'art. 23-ter comma 3 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, fermi restando l'articolo 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, l'articolo 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e l'articolo 9 comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, consente ai comuni di poter procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 (comma così modificato dall'art. 1 comma 501 della Legge n. 208 del 2015);
- che l'importo relativo all'acquisizione del Servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. o da ARCA di Regione Lombardia dove acquisire il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata l'assenza, per la tipologia del servizio in oggetto del presente affidamento, di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;

DATO ATTO che, al fine di soddisfare gli oneri motivazionali di scelta del contraente, il rinnovo può essere effettuato dalla Società ARUBA S.p.A., VIA SAN CLEMENTE, 53 - 24036 - PONTE SAN PIETRO(BG) P.IVA 01573850516 che già ospita il suddetto sito tenuto conto dei principi di economicità e del modico costo del servizio e che la scelta di un altro operatore comporterebbe una spesa maggiore tenuto conto del trasferimento dei contenuti del sito;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla Società ARUBA S.p.A., VIA SAN CLEMENTE, 53 - 24036 - PONTE SAN PIETRO(BG) P.IVA 01573850516 il rinnovo annuale dell'hosting del sito www.cittadeibambinimalnate.it, per un importo di € 50,00 oltre IVA;

ATTESO che la presente determinazione risulta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in quanto, come disciplinato dall'art. 36 comma 6-bis dello stesso decreto legislativo, nel caso di utilizzo di un mercato elettronico, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico stesso;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Servizi alla Persona e che è stato acquisito il seguente codice **Z6B30D1D0C** rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è il rinnovo annuale dell'hosting del sito www.cittadeibambinimalnate.it
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scrittura privata, generata automaticamente dalla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, firmata digitalmente tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione 2021 in fase di approvazione;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla ditta Società ARUBA S.p.A., VIA SAN CLEMENTE, 53 - 24036 - PONTE SAN PIETRO(BG) P.IVA 01573850516, il Servizio di rinnovo annuale dell'hosting del sito www.cittadeibambinimalnate.it, per un importo contrattuale di € 50,00 oltre IVA;

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del Servizio;

3) DI IMPEGNARE la spesa ad apposito capitolo di Bilancio come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale